REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2012

composta dai magistrati:

Vittorio ZAMBRANO	Presidente;
Rosario SCALIA	Consigliere;
Francesco ALFONSO	Consigliere;
Carmela MIRABELLA	Consigliere;
Rosalba DI GIULIO	Consigliere relatore;
Maria Teresa D'URSO	Primo Referendario;
Donatella SCANDURRA	Primo Referendario.

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L. 21 marzo 1953, n.161;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificato con successive deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché da ultimo con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie,del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto n. 1 del 2011, con il quale il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;

CONSIDERATA la richiesta di parere in materia di spese per il personale, formulata dal Sindaco del Comune di Canino con nota n.10405 del 17/09/2011, acquisita al protocollo della Sezione con il n.4585 in data 21/09/2011;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 18 del 15/12/2011 e n. 2ter del 27 gennaio 2012 di convocazione della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con le quali è stata deferita la questione consultiva all'esame collegiale;

UDITO, in camera di consiglio, il relatore Primo Referendario Rosalba Di Giulio;

PREMESSO

Con nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Canino formulava richiesta di parere, ai sensi dell'art.7, comma 8, della L. 131 del 2003, in materia di spese per il personale, con specifico riferimento all'interpretazione da dare al

vincolo del 50% posto dall'art.6, comma 12, del D.L. n.78/2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n.122.

Chiedeva, in particolare, se tale limite riguardasse, alla luce dell'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali in data 6 dicembre 2010, anche le missioni degli Amministratori degli Enti Locali: Sindaco ed Assessori.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono investite, dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, del potere di rendere pareri, ma l'esercizio della funzione consultiva è subordinato alla previa verifica in concreto della sussistenza di due requisiti di ammissibilità: sotto il profilo soggettivo deve sussistere la legittimazione dell'organo richiedente, che deve essere il legale rappresentante di uno degli enti previsti dalla L. n.131 del 2003, tra cui rientra senz'altro il Comune quale ente locale e, sotto il profilo oggettivo, il quesito prospettato deve riguardare la materia della contabilità pubblica.

Le linee-guida dettate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 4 giugno 2009, n. 9 e le deliberazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010, concordano infatti nel ritenere che il potere consultivo della Corte possa essere esercitato soltanto in relazione ad una richiesta di parere per cui sussistano entrambi tali requisiti di ammissibilità e che tale verifica debba essere preliminare alla trattazione del merito.

Nella specie, **in relazione al profilo soggettivo**, la richiesta di parere, inviata dal Comune di Canino a firma del Sindaco *pro-tempore*, quale soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare l'ente locale verso l'esterno

(art. 50 TUEL), è da ritenere ammissibile, in conformità al costante orientamento di questa Sezione, ancorché inoltrata direttamente e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.).

L'invio del parere a questa Sezione Regionale di controllo "*di norma*" attraverso il C.A.L., infatti, rientra tra i *desiderata* del legislatore, senza costituire un adempimento procedurale previsto a pena di inammissibilità dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 (cfr. anche SSRR del. n. 3/CONTR/2011 e del. n.48/CONTR/2011).

Ciò non toglie che sia auspicabile un sempre più potenziato ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali nell'ambito della Regione Lazio, in modo che esso possa effettivamente rendersi propulsore di quell'attività di consultazione e di raccordo, fra la Regione e gli Enti locali, oggi vieppiù necessaria a rendere efficace ed efficiente la collaborazione sinergica tra i diversi livelli territoriali di governo.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere presentata è ammissibile, poiché il medesimo ha per oggetto un quesito attinente all'applicazione di norme finanziarie in materia di "*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*" ed in particolare di contenimento della spesa per le missioni del personale, che, per pacifico orientamento della giurisprudenza contabile, rientra nella materia della contabilità pubblica.

Considerato in

DIRITTO

La questione interpretativa posta dal Comune di Canino investe l'art.6, comma 12, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n.122, recante: "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" il cui testo –per quel che in questa sede interessa –

recita: "*A decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni pubbliche…, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, …, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali, ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. ….*

Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi….".

La nuova normativa ha vietato di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto anche delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni.

Orbene, anzitutto occorre sgombrare il campo da un possibile equivoco di fondo: l'art. 6, comma 12 del D.L. 78 del 2010 non pone limitazioni al rimborso delle spese di viaggio previste dall'art.84, comma 3, del TUEL secondo cui: *"3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".* Ciò in quanto lo stesso concetto di "missione" presuppone la trasferta fuori dalla sede comunale per

l’espletamento di funzioni istituzionali correlate alla carica.

Il Sindaco del Comune di Canino evidenzia che il 6 ottobre 2010 la Conferenza Stato Città e Autonomie locali ha varato un accordo che, fino all'emanazione di un nuovo decreto, ripristina le spese di missione fuori dal capoluogo comunale per gli amministratori locali in misura pari all'80% di quanto previsto dal D.M. Interno ed Economia e Finanze del 12 febbraio 2009.

Quest’ultimo D.M., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2009, com’è noto, aveva fissato i rimborsi spese forfettari per le missioni istituzionali degli amministratori locali, sia in Italia sia all’estero.

I Sindaci, i Presidenti del Consiglio comunale, i Consiglieri e gli Assessori componenti delle Giunte comunali chiamati a recarsi, per motivi istituzionali, fuori dal capoluogo del comune sede dell'ente di appartenenza, avevano diritto a percepire i seguenti rimborsi forfettari, oltre alle spese per i trasporti -dovute a parte- per le missioni in ambito del territorio nazionale: €. 230,00 per ogni giorno di missione con pernottamento; €. 200,00 per ogni giorno di missione fino a 18 ore e con pernottamento; € 65,00 per missioni di durata non inferiore a 6 ore; €. 35,00 per missioni di durata inferiore alle 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza, intendendosi compresi nella durata della missione i tempi di viaggio e con equiparazione delle missioni svolte nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano a quelle effettuate in Italia.

Per l’estero, invece, era previsto come possibile un incremento massimo del 15% rispetto ai rimborsi concessi per le missioni nazionali, ma soltanto previa specifica delibera dell’ente locale e purché quest’ultimo non fosse dissestato o in condizione deficitaria strutturale e, ove superiore a 5000 abitanti, avesse rispettato

il Patto di stabilità interno, fatto salvo comunque un margine di libertà per gli enti locali nel ridurre l'entità dei rimborsi.

La disciplina delle missioni in senso proprio già dettata dall'art.84, primo comma, del TUEL, è stata modificata proprio dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'art.5 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, che ha soppresso l'inciso "*nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese*", facendo residuare, in favore degli amministratori in trasferta fuori dal capoluogo comunale per motivi istituzionali, il rimborso soltanto delle spese di viaggio effettivamente sostenute e previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.

Esso dispone che: "1. *Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*.

In applicazione di tale modificata normativa è stato emanato il nuovo D.M. del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011, previa intesa (acquisita il 16 marzo 2011) con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, che anzitutto ha espressamente abrogato il D.M. Interno ed Economia e Finanze del 12 febbraio 2009.

Per quel che concerne il contenuto sostanziale della nuova normativa, in essa è detto a chiare lettere che per gli amministratori indotti a recarsi, per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori del capoluogo comunale sono rimborsabili soltanto le spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio)

effettivamente sostenute purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa e comunque nei limiti di quanto documentato, ove le somme fatturate siano inferiori a quelle indicate come massime dallo stesso D.M.. Non vi è più alcun cenno al previgente "rimborso forfetario onnicomprensivo", che indennizzava le missioni istituzionali in aggiunta alle spese di viaggio.

Eliminato anche ogni riferimento ad un incremento percentuale del rimborso per le missioni da compiersi all'estero rispetto a quelle nazionali, il nuovo DM prevede che i Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, i Consiglieri e gli Assessori componenti delle Giunte comunali chiamati a recarsi, per motivi istituzionali, fuori dal capoluogo del comune sede dell'ente di appartenenza, abbiano diritto a percepire il rimborso delle "*spese di viaggio*" entro i limiti massimi previsti dal CCNL per il personale dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali (art. 2), ed il rimborso delle "*spese di soggiorno*" (non più forfettario in astratto, ma contenuto nei limiti effettivamente sostenuti e da documentarsi in concreto) è di: €. 184,00 per ogni giorno di missione con pernottamento; €. 160,00 per ogni giorno di missione fino a 18 ore e con pernottamento; € 52,00 per missioni di durata non inferiore a 6 ore; €. 28,00 per missioni di durata inferiore alle 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza, intendendosi compresi nella durata della missione i tempi di viaggio (art.3).

I rimborsi delle spese di soggiorno devono poi essere ridotti almeno di un altro 5%, rispetto a quanto previsto dall'art.3, dagli enti locali dissestati dissestato o in condizione deficitaria strutturale, restando comunque salva la facoltà di tutti gli enti locali di ridurre *ad libitum* l'entità dei rimborsi.

Orbene, il nodo della questione ermeneutica verte sulla computabilità o meno delle spese di missione sostenute dall'ente locale per gli amministratori, già

soggiacenti ai limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2011 in applicazione dell'art. 84 del TUEL, ai fini del complessivo tetto massimo posto dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 2010, in vigore dal 2011, del 50% della spesa sostenuta per missioni nel 2009.

È evidente che i limiti massimi fissati dal D.M. 4 agosto 2011 in applicazione dell'art. 84 del TUEL riguardano l'importo delle spese di missione che ciascun amministratore, singolarmente considerato, è autorizzato a vedersi rimborsare, mentre il limite posto dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 2010 concerne il limite complessivo che il legislatore pone alle amministrazioni pubbliche e dunque anche ad ogni Comune, come tetto massimo raggiungibile nell'anno per la rimborsabilità delle spese di missione sostenute.

Questo sembrerebbe argomento a favore per la cumulabilità delle due norme limitative anche in relazione alle missioni degli amministratori pubblici.

Non può, tuttavia, trascurarsi l'argomento ermeneutico sistematico contrario, che ha fatto propendere anche altre Sezioni (Sezione Controllo per la Liguria, deliberazione n.10 del 21 febbraio 2011) per una diversa soluzione: nel D.L. 78 del 2010 la riduzione delle spese di missione degli amministratori locali ha trovato collocazione nel comma 9 dell'art.5, (che ha espunto l'inciso "*nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese*" dall'art. 84, comma 1, del TUEL) articolo rubricato: "*Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici.* Laddove il comma 12 oggetto di interpretazione è collocato nell'art.6, che è rubricato: "*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi",* per cui il limite massimo in esso previsto non può investire e ricomprendere anche le spese di missione relative agli amministratori pubblici in generale e locali nel caso di specie.

In altri termini, deve affermarsi che la *ratio legis* è identificabile nell'intento del legislatore di sottoporre al tetto massimo del 50% delle spese del 2009 le spese di missione soltanto del personale amministrativo, anche dirigenziale, ma non degli amministratori locali.

Ciò posto, in ordine al concetto di "missione" degli amministratori pubblici si impongono dei fondamentali *distinguo* e chiarimenti, ai fini del riconoscimento della loro rimborsabilità.

È rimborsabile dall'Ente Locale esclusivamente quella missione che, preventivamente deliberata e/o autorizzata secondo i principi legali, sia finalizzata allo svolgimento di un'attività da compiersi al di fuori del capoluogo del Comune di appartenenza, che sia direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate dagli Amministratori, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni, pubblici incontri e dibattiti e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione Comunale, nonché la partecipazione alle riunioni degli organi delle associazioni intercomunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali di cui fanno parte gli enti locali.

Per converso non risultano rimborsabili quelle missioni - anche estere -in cui gli amministratori, pur presentandosi come rappresentanti dell'ente comunale di appartenenza, vadano ad operare in ambiti esulanti dalle funzioni attribuite agli enti locali.

È, ad esempio, precluso ai Comuni, come soggetti pubblici, lo svolgimento istituzionale di iniziative di promozione all'estero delle attività imprenditoriali locali o di funzioni che comunque hanno rilievo internazionale, poiché le relative competenze vengono ripartite dall'ordinamento vigente tra Stato, Regioni e Province autonome (in tal senso, in sede di giudizio di responsabilità: Sezione

Prima Centrale di Appello della Corte dei conti, sentenza n.346/2008), per cui agli amministratori locali che si recheranno a partecipare a tali iniziative non potrà spettare alcun rimborso delle spese di missione.

"In tema di missioni al di fuori dalla sede di servizio, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che presupposti indefettibili perché le relative spese siano legittime sono i seguenti: la rispondenza della missione ai fini istituzionali dell'ente; la partecipazione di soggetti che svolgano funzioni o attività ricollegabili ai predetti fini; la prova, infine, dell'effettiva utilità della missione medesima" (in tal senso: Corte conti Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenza n.900/2009, conforme a Sez. II Appello, n. 275/2007).

A tale riguardo è stato anche chiarito come non sia sufficiente la mera rispondenza della missione ai fini istituzionali dell'ente, se non sia poi in alcun modo riscontrabile e comprovabile il vantaggio conseguito dall'ente pubblico in conseguenza della missione stessa (Sez. II Appello, n. 253/2003; Sez. I Appello, n. 1/2006).

La promozione di prodotti locali all'estero, ad esempio, non rientra tra le funzioni tipiche dell'ente locale comunale, per cui è stata ritenuta illegittima la scelta di autorizzare il rimborso delle spese in parola, correlate nel caso specifico alla promozione dell'arancia rossa all'estero.

In tal senso si è espressa la Sezione Giurisdizionale Sicilia, nella sentenza n. 3887/2011), in cui ha anche precisato che l'individuazione del pubblico interesse perseguibile non può realizzarsi attraverso le personali ed estemporanee valutazioni del caso, ma deve rispondere ad obiettivi criteri tecnico-giuridici, da predeterminarsi, almeno nelle linee generali, in relazione a quelle che sono le specifiche finalità perseguite dell'Ente e da ricondursi a determinati programmi e/o

progetti approvati dalla Giunta comunale e rispondenti a obiettivi specifici, misurabili *ex post*, al fine di valutarne il grado di realizzazione, l'efficacia e la congruità in relazione agli interventi posti in essere.

Volendo approfondire la questione delle spese di missione in particolare riferite al rimborso delle "*spese di viaggio*" con uso del mezzo proprio (seppure di portata marginale, nella specie, considerato che, spesso, gli amministratori si avvalgono di macchine di servizio) si è sopra evidenziato che agli amministratori spetta oggi il rimborso delle "*spese di viaggio*" entro i limiti massimi previsti per il personale dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali (art.2 del D.M. del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011).

Non può mancarsi di evidenziare come, dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto L. n. 78 del 2010, per il personale dirigenziale contrattualizzato (e dunque *mutatis mutandis* per gli amministratori degli enti locali) non siano più applicabili né l'articolo 15 della L. 18 dicembre 1973 n. 836 (recante disposizioni sul "*Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*"), né l'art. 8 della L. 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di "*Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*").

Il citato articolo 15 prevedeva un'indennità chilometrica per il personale che avesse necessità di recarsi, previa autorizzazione, col "*mezzo di trasporto proprio*" in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza, purché in ambito provinciale, nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici non fosse conciliabile con lo svolgimento della missione o che tali servizi pubblici di linea mancassero del tutto.

L'art. 8 della L. 26 luglio 1978, n. 417, disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale), limite ribadito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 77 *bis* comma 13 del d.l. 112/2008, come convertito dalla L. 133/2008, quanto meno per i comuni con più di 5000 abitanti : "*Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina*", tuttora vigente.

L'art.6, comma 12, del D.L. 78 del 2010, proprio nella parte finale esclude espressamente l'applicabilità al personale contrattualizzato degli articoli 15 ed 8 sopra citati, facendo anche venir meno l'efficacia di eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

La Corte dei Conti ha già avuto modo di fornire, a Sezione Riunite in sede di Controllo, con le delibere n. 8/2011 e n.9/2011 discusse all'udienza del 16 dicembre 2010, importanti indicazioni sull'applicazione dell'art. 6, comma 12,del decreto L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. con la L. 30 luglio 2010, n. 122, proprio in relazione al rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio autorizzato dagli enti locali.

Le Sezioni Riunite in entrambe le deliberazioni hanno aderito all'interpretazione resa dalla Sezione regionale della Toscana, con deliberazione del 17 novembre 2010, n. 170, che risulta pure in linea con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, secondo cui "*Al riguardo si ritiene di poter convenire sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive… nonché, avuto riguardo alla natura*

dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli", viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse "*l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio".*

Ne consegue che non è più possibile, oggi, ritenere che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, quanto meno nei confini della Provincia, legittimi comunque il dipendente (*mutatis mutandis* l'amministratore pubblico, che abbiamo visto soggiace per il rimborso delle spese di viaggio agli stessi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali contrattualizzati) a conseguire il rimborso di una parte delle spese sostenute per l'acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali.

L'amministratore che intenda avvalersi del mezzo proprio nell'ambito del territorio provinciale, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, sarà abilitato a farlo, previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente del consiglio comunale, ma con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni e fatta salva l'eventuale previsione da parte del Comune di un "*indennizzo corrispondente alla somma che…in missione avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici*" (Sez. Riun,. Controllo n.8/2011).

Diverso è l'avviso della Sezione con riferimento all'uso del mezzo proprio fuori dell'ambito provinciale di pertinenza del Comune ed autorizzato nel preminente interesse dell'Ente, poiché l'art. 9 della L. 1978 n.417 non è stato espressamente disapplicato dal D.L. 78 del 2010 e dunque continua *pro parte* a disporre, anche per tutti i pubblici dipendenti dirigenti contrattualizzati che

"*Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale*".

Il citato art. 9 autorizza dunque l'uso del mezzo proprio non come mezzo per rendere più agevole e funzionale lo spostamento sul territorio del soggetto interessato, come nella fattispecie dei due articoli *supra* citati e disapplicati dal D.L. 78 del 2010, ma nei casi in cui tale autorizzazione sia meglio confacente alle finalità proprie dell'amministrazione e dunque all'organizzazione del servizio, reso in tal caso dall'organo politico rappresentativo dell'ente.

Per tale fattispecie, pur prendendo atto della pronunzia delle Sez. Riunite Controllo n.8/2011 che per i pubblici dipendenti (per cui opera il vincolo dell'art.6, comma 12 del D.L.78 del 2010) esclude, anche in tale caso di uso di mezzo proprio autorizzato ex art.9 della l. 1978 n.417, il rimborso spese del dipendente, garantendogli soltanto una copertura assicurativa, si ritiene che diversa debba essere la soluzione per l'uso di mezzo proprio -al di fuori della Provincia e rispondente al preminente interesse dell'ente governato- da parte degli amministratori dell'ente locale, proprio in quanto non soggetti, come si è detto, al vincolo dell'art.6, comma 12, del D.L.78 del 2010.

Rispetto ad essi la vigenza del citato art.9 sarebbe piena e non limitata ad una mera copertura assicurativa, costituendo tale disposizione una norma di chiusura del sistema limitativo posto in essere negli ultimi anni dal legislatore al fine di contenere la spesa pubblica.

Residuerebbe, dunque, la possibilità, affidata alla prudente valutazione dell'ente locale, di autorizzare con provvedimento motivato gli amministratori all'uso del mezzo proprio al di fuori dell'ambito provinciale di pertinenza, sempre

che ciò sia reputato "*economicamente più conveniente*" per la P.A. e per soddisfare "*particolari esigenze di servizio",* con possibilità di pagare le relative spese di benzina e di pedaggio autostradale nella misura legale.In conclusione, sul parere in termini generali richiesto dal Comune di Canino, la Sezione si pronuncia nel senso che l'art. 6, comma 12 del D.L. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n.122, pone vincoli complessivi annui limitati alle spese di missione del personale amministrativo-burocratico degli enti locali e non investenti quelle degli amministratori locali, che ad ogni buon conto soggiacciono alle disposizioni limitative già fissate dal D.M. 4 agosto 2011 in applicazione dell'art. 84 del TUEL, come interpretate in combinato disposto con le disposizioni che disciplinano l'uso del mezzo proprio.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di Supporto, al Comune di Canino.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2012.

Il Magistrato Relatore

f.to Dott.ssa Rosalba Di Giulio

Il Presidente

f.to Dott. Vittorio Zambrano

Depositata in Segreteria, il 2 febbraio 2012

Il Responsabile del Servizio di Supporto
f.to Dott.ssa Chiara Samarelli